

CAMERA DEI DEPUTATI N. 557

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MOLINARI**

Norme per l'impiego degli anziani autosufficienti
in attività lavorative socialmente utili

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul problema degli anziani, periodicamente, si concentra l'attenzione delle istituzioni nazionali ed internazionali.

Un primo momento molto interessante di riflessione e di elaborazione di proposte si è avuto in occasione dell'Assemblea mondiale sull'invecchiamento, organizzata dalle Nazioni Unite e tenutasi a Vienna nell'estate del 1982.

In tale circostanza la specifica situazione dell'Italia e lo stato di attuazione delle politiche per la terza età furono esaminati con attenzione dal Comitato nazionale per i problemi della terza età, costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale proprio in preparazione dell'Assemblea di Vienna.

Dopo tale incontro internazionale, il tema anziani è ritornato nell'ombra, mentre il progressivo invecchiamento

della popolazione italiana ha fatto emergere problemi sempre più gravi e preoccupanti.

Un successivo momento forte di attenzione istituzionale si è avuto, nel corso della X legislatura, con la istituzione, nel marzo 1988, da parte del Senato della Repubblica, della Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano. Anche questa volta venne compiuto un ottimo lavoro di analisi, di studio, di approfondimento e certamente interessanti, anche per quanto riguarda l'impatto sulla spesa pubblica, sono le proposte approvate all'unanimità dalla Commissione nel luglio 1989.

Purtroppo, anche questa volta, al lavoro parlamentare non si è accompagnato il varo di norme volte a modificare efficacemente la condizione degli anziani nel nostro Paese e a nulla hanno valso, in tale senso, anche le

varie relazioni sulla condizione dell'anziano presentate al Parlamento dai Ministri per gli affari sociali *pro tempore*.

È quindi più che mai maturo il momento nel quale allo studio devono seguire efficaci interventi sul piano legislativo.

Nell'ottica delle riflessioni e delle proposte avanzate nelle sedi dianzi indicate, si pone anche l'iniziativa legislativa che presentiamo.

Già nella relazione conclusiva della Commissione di inchiesta del Senato della Repubblica venne sottolineato che « l'impiego degli anziani può costituire una grande risorsa per la società e non comporta il rischio di sottrarre posti di lavoro ai giovani.

Si tratta, invece, di non disperdere esperienze, conoscenze, capacità di cui i giovani per primi possono usufruire nella loro formazione culturale e professionale e nell'addestramento al lavoro ».

Ancora nella X legislatura il Governo *pro tempore* presentò un disegno di legge relativo all'impiego degli anziani in lavori socialmente utili.

A tale iniziativa ne hanno poi fatto seguito altre, sia nell'XI, nella XII e anche nella XIII legislatura.

Con la presente proposta di legge, si intende offrire un contributo maturato anche sulla base dei suggerimenti avanzati dai sindacati dei pensionati e dalle associazioni degli anziani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti).

1. Al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli anziani al servizio della comunità, nonché di prevenirne l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute psicofisica, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale, le fondazioni, gli istituti scolastici pubblici e privati, nonché le associazioni senza fine di lucro operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le persone anziane in attività lavorative socialmente utili.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

3. Sono altresì considerati persone anziane i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato sulla base di disposizioni concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze per settori in crisi.

ART. 2.

(Modalità).

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato. Le prestazioni rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità atte a garantire il risultato richiesto dal committente. Nel contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti delle finalità socialmente utili. La eventuale remunerazione

deve essere rapportata all'ampiezza delle prestazioni richieste.

3. L'anziano che, ai sensi della presente legge, viene utilizzato in lavori socialmente utili può recedere motivatamente dal contratto.

4. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese ai sensi della presente legge devono stipulare a favore degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione.

5. È fatto divieto di adibire anziani ad attività pericolose o comunque rischiose per la loro incolumità fisica.

ART. 3.

(Ambito operativo).

1. I lavori socialmente utili sono espletati, di norma, nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) iniziative di carattere culturale e insegnamento nei corsi professionali, nonché insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, della storia orale, della cultura, delle tradizioni e del folklore locale, nonché per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

b) sorveglianza presso le scuole durante il movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili, sorveglianza sugli scuolabus;

c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e di abbellimento delle città;

d) animazione, custodia e vigilanza, in particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, frequentate da giovani;

e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;

f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

g) gestione e animazione di centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza degli stessi;

h) assistenza a minori o ad anziani, a portatori di *handicap* e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in special modo in quelle minorili;

i) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

m) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è aggiornato e modificato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili.

4. I lavori di cui al comma 1 non devono essere in contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie protette.

ART. 4.

(Aspetti gestionali).

1. L'affidamento dei lavori di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge con le dispo-

nibilità indicate in appositi capitoli del proprio bilancio.

3. Gli istituti di partecipazione previsti negli statuti degli enti locali o degli altri organismi previsti dall'articolo 1, comma 1, possono costituire strumenti per attivare momenti di programmazione, di verifica e di controllo ai fini dell'applicazione della presente legge.

ART. 5.

(Aspetti economici).

1. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge sono sempre cumulabili con la pensione, non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, né ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare o delle maggiorazioni di famiglia e di ogni altra prestazione sociale e sanitaria.

ART. 6.

(Programmazione annuale).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una specifica conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali, gli enti e gli organismi interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo dirette alle finalità di cui alla presente legge.

2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto nella relazione sulla condizione degli anziani che, ogni anno, il Ministro per la solidarietà sociale presenta al Parlamento a nome del Governo.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002970